



Berna, 21 aprile 2021

Destinatari:
Governi cantonali

Modifica delle ordinanze sull'ammissione alla circolazione e sul controllo della circolazione stradale: avvio della procedura di consultazione

Signora Presidente,
Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri di Stato,

in data 21 aprile 2021 il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di avviare presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali di Comuni, città e regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate una procedura di consultazione sulla modifica dell'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS) e dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC) in attuazione delle mozioni 17.4317 «Procedure più eque nella circolazione stradale» e 17.3520 «No a sanzioni doppie per gli autisti».

Con la presente vi invitiamo a esprimere il vostro parere sugli adeguamenti normativi e sulle argomentazioni esposte nel rapporto esplicativo, rispondendo al questionario entro il **11 agosto 2021**, termine di scadenza della procedura.

Punti essenziali del progetto e principali proposte di modifica

In adempimento della **mozione 17.4317 Caroni «Procedure più eque nella circolazione stradale»** s'intende accelerare e rendere più trasparenti le procedure di revoca delle licenze di condurre. La polizia dovrà trasmettere la licenza ritirata entro tre giorni lavorativi alle autorità cantonali competenti, le quali dovranno disporre ufficialmente la revoca entro dieci giorni lavorativi dal ritiro. In caso contrario dovranno restituire, almeno provvisoriamente, il documento al titolare, ad esempio se, decorso il termine previsto, non si hanno ancora elementi sufficienti, come i risultati dell'analisi del sangue, per dubitare seriamente dell'idoneità alla guida dell'interessato e disporre quindi una revoca preventiva.



L'autorità cantonale che abbia disposto una revoca preventiva dovrà, su richiesta della persona interessata, rivalutarla ogni tre mesi mediante decisione impugnabile.

Infine, l'autorità cantonale potrà garantire la riservatezza di un privato che manifesta i propri dubbi in merito all'idoneità alla guida di un'altra persona solo se il segnalante dimostra il sussistere di un interesse degno di protezione. Si precisa inoltre che le autorità cantonali possono essere chiamate a rispondere, secondo il diritto cantonale in materia di responsabilità, dei costi sostenuti dalla persona segnalata, ad esempio per esami di verifica dell'idoneità alla guida ingiustamente ordinati.

La **mozione 17.3520 Graf-Litscher «No a sanzioni doppie per gli autisti»** chiede una maggiore distinzione tra ambito privato e professionale in materia di revoche. Chi guida a titolo professionale spesso rischia, oltre alla sospensione della licenza di condurre, anche il posto: occorre ridurre questo effetto collaterale affinché il provvedimento abbia ripercussioni comparabili per tutti gli interessati. In adempimento della mozione, l'autorità cantonale potrà pertanto consentire agli autisti professionali di guidare durante il periodo di revoca al fine di esercitare la propria attività, ma solo in caso di infrazioni lievi e purché la patente non sia stata revocata più di una volta nei cinque anni precedenti.

La documentazione per la procedura di consultazione è disponibile al seguente indirizzo: <http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html>.

Per consentirci di pubblicare i documenti in maniera accessibile a tutti in conformità con la legge sui disabili (LDis; RS 151.3), vi preghiamo di inviare il vostro parere, possibilmente tramite posta elettronica (in formato Word, oltre a un'eventuale versione PDF), a:

vzv@astra.admin.ch.

Per qualsiasi domanda potete rivolgervi a Dario Stagno (dario.stagno@astra.admin.ch, tel. 058 484 46 71).

Distinti saluti

Simonetta Sommaruga
Consigliera federale